

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3088

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BORGOGLIO, FIANDROTTI, LA GANGA, ALBERINI,
RAFFAELLI MARIO***Presentata il 20 gennaio 1982*

Norme per l'erogazione di un contributo all'Ente nazionale
sordomuti ed all'Unione italiana ciechi

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, l'Ente nazionale sordomuti e l'Unione italiana dei ciechi, inseriti tra gli enti pubblici con la legge 20 marzo 1975, n. 70, sono stati trasformati in enti privati a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, conseguente alla legge 22 luglio 1975, n. 382. Ad essi lo Stato ha confermato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del marzo 1979 e con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 9 maggio 1979, la rappresentanza e la tutela degli interessi morali e materiali rispettivamente dei ciechi e dei sordomuti. Inoltre, i medesimi, hanno compiti primari da portare avanti in merito alla promozione di opportune iniziative per

il miglioramento dell'elevazione dell'istruzione dei non vedenti e dei non udenti, del collocamento al lavoro, della pensionistica e della sicurezza sociale.

A ciò va aggiunto lo studio delle problematiche dei minorati sensoriali con particolare riferimento alla prevenzione della cecità e della sordità — non a caso l'Organizzazione delle Nazioni Unite ha collocato dette minorazioni al primo posto per la loro gravità —.

Le succitate associazioni dispongono di una sede centrale, ubicata a Roma, dei consigli regionali e provinciali, che mantengono costanti contatti con gli organismi periferici dello Stato per la soluzione dei problemi che affliggono le categorie rappresentate.

Tutti i dirigenti vengono eletti dalle assemblee, secondo le norme statutarie ap-

provate da apposito decreto del Presidente della Repubblica; essi sono ciechi e non udenti e svolgono la loro attività a titolo gratuito.

A causa della grave minorazione dei dirigenti, gli uffici a livello nazionale e periferico delle associazioni hanno estrema necessità di almeno un collaboratore che consenta agli stessi il disbrigo delle pratiche riguardanti i minorati.

Detti collaboratori, ovviamente, debbono essere regolarmente retribuiti secondo il contratto che i due enti a base associativa hanno deliberato di applicare.

Inoltre, va aggiunto che le organizzazioni in discorso debbono sostenere le spese ordinarie di locazione, telefono, luce, pulizie, eccetera: di qui l'inderogabile necessità che a decorrere dal 1982 venga confermato all'Ente nazionale sordomuti e all'Unione italiana dei ciechi un contributo ordinario di lire 2 miliardi annui per ciascuna associazione, confermando così quanto disposto dalla legge 27 aprile 1981, n. 190, che, come è noto, ha attuato il contenuto dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni.

Onorevoli colleghi, non è qui il caso di soffermarci sulle gravi difficoltà che ciechi e sordomuti affrontano quotidianamente; è a tutti noto che la cecità ed il sordomutismo comportano una forte riduzione di autonomia che l'Unione italiana dei ciechi e l'Ente nazionale sordomuti cercano quotidianamente di attenuare,

promuovendo concrete azioni nei confronti degli organismi pubblici e privati.

Lo Stato ha riconosciuto ai due enti la rappresentanza e la tutela delle categorie ed ha giustamente deliberato per gli esercizi 1980-1981 un contributo di cui alla precitata legge 27 aprile 1981, n. 190.

Si tratta ora di confermare tale volontà, approvando con la massima urgenza la presente legge, se non vogliamo aggravare in maniera irreparabile la già dissestata situazione finanziaria in cui le associazioni in parola si trovano.

L'importo, peraltro, del contributo richiesto è del tutto irrisorio ed è indispensabile per far fronte alle spese ordinarie che le organizzazioni incontrano.

Esprimiamo la certezza che il Parlamento tenga nella massima considerazione quanto qui esposto.

Dobbiamo infatti ricordare a noi stessi, che ripetutamente abbiamo confermato con le leggi che sono state approvate che le associazioni in discorso sono di interesse pubblico, in quanto svolgono un'attività verso l'intera società con i costanti contatti di stimolo, di sollecitazione e di fattiva collaborazione con il Parlamento, con i Ministeri, con gli enti regione e con gli enti locali, a cui spesso si sostituiscono in quanto specie gli organismi periferici dello Stato non sono pronti ad applicare le leggi di decentramento approvate dal Parlamento che si riferiscono alle materie previste dagli articoli 117 e 118 della Carta costituzionale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A decorrere dal 1982 viene corrisposto all'Ente nazionale sordomuti (ENS) ed all'Unione italiana dei ciechi (UIC) un contributo di funzionamento di lire 2 miliardi per ogni esercizio finanziario.

Tale contributo è erogato ai sensi dell'articolo 115, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, modificato dall'articolo 1-undecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641.

ART. 2.

Le precitate associazioni, a dimostrazione del concreto perseguimento delle finalità istituzionali, trasmetteranno annualmente una copia del rendiconto nonché una relazione sull'attività svolta alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il Governo, entro il 31 marzo, deve presentare al Parlamento una relazione annuale consuntiva sulla regolarità dei bilanci e sulle attività svolte dalle associazioni di cui alla presente legge.

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1982 di complessive lire 2 miliardi si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.